# Procura di disposizione per il conto presso la SBB CFF FFS Cassa del personale FFS



Il sottoscritto	
☐ Signor ☐ Signora	
Cognome	Nome
Via, n°	NPA/località
Chate (an disease della Crimara)	Conto / IBAN
Stato (se diverso dalla Svizzera)	
(di seguito denominato «mandante») conferisce la seguente procura di disposizione a	
☐ Signor ☐ Signora	Lingua corrispondenza:   D  F  I
Cognome	Nome
Via, n°	NPA/località
Stato (se diverso dalla Svizzera)	Nazionalità
Relazione con il mandante	Permesso di dimora
Neiazione con il manuante	r etitlesso di dilitora
Data di nascita	e-mail
Telefono privato	Cellulare
(di seguito denominato «procuratore»)	
Procura	
Con la presente il mandante autorizza il procuratore a rappresentarlo legalmente nei confronti della Cassa per il personale delle Ferrovie federali svizzere FFS SA (di seguito denominata FFS) nell'ambito di tutte le attuali e future relazioni in veste di cliente, agendo in qualsiasi modo e in base alle disposizioni che seguono.	
Nei confronti delle FFS il procuratore ha facoltà di firma	
disgiunta	
☐ collettiva	

# Disposizioni sulla procura

## 1. Estensione e limitazioni

In assenza di diverse istruzioni fornite alle FFS circa una limitazione della procura, queste considerano il procuratore come legalmente investito di una procura illimitata e autorizzato a eseguire tutte le operazioni. Il procuratore è autorizzato in particolare a disporre dei beni patrimoniali registrati presso le FFS a nome del mandante (sul conto della Cassa del personale FFS), a impartire ordini di accredito e a eseguire prelevamenti per sé o per terzi.

Il procuratore è inoltre autorizzato a concordare con le FFS l'utilizzo di servizi elettronici e strumenti di ogni tipo e, nell'ambito della presente procura, a utilizzare anche i corrispondenti dati identificativi elettronici per legittimarsi in modo giuridicamente vincolante verso le FFS.

Al procuratore non sono consentite pratiche di sostituzione di un terzo (trasmissione della procura a un terzo da parte del procuratore), autocontratto (il procuratore stipula un contratto con se stesso in veste di rappresentante del mandante) e doppia rappresentanza (stipulazione di contratti tra due persone rappresentate dallo stesso procuratore).

#### 2. Validità

Tutte le dichiarazioni e le operazioni del procuratore, siano esse rilasciate o effettuate firmando di proprio pugno, utilizzando i dati di identificazione elettronici o in altro modo, sono giuridicamente vincolanti per il mandante. Con la presente il mandante approva tutte le transazioni giuridiche che il procuratore concluderà con le FFS.

La procura nei rapporti con le FFS sarà ritenuta valida fino a quando queste non riceveranno una revoca scritta, indipendentemente da altre iscrizioni nel registro di commercio e pubblicazioni che affermano il contrario. I poteri conferiti con la procura non perdono validità con il decesso, la dichiarazione di scomparsa, la perdita della capacità d'agire o il fallimento del mandante (art. 35 del Codice delle obbligazioni svizzero). Le FFS accettano la procura dopo il decesso solo per la gestione delle spese del decesso e il pagamento degli interessi ipotecari.

Qualora il procuratore abbia il diritto di firma come organo o rappresentante del mandante, la sua procura non decade alla scadenza del mandato di tale organo o dell'incarico di rappresentanza, oppure con la cancellazione nel registro di commercio, ma solo con l'esplicita revoca scritta da parte del mandante nei confronti delle FFS.

### 3. Nessuna attività di sorveglianza sul procuratore

Le FFS non esercitano alcuna particolare attività di sorveglianza sul procuratore. Mandante e procuratore confermano che il procuratore possiede tutte le informazioni necessarie sul mandante e che dispone delle qualifiche e delle conoscenze necessarie a eseguire scrupolosamente la procura in oggetto, e accettano che le FFS non si assumano particolari obblighi di sorveglianza in merito al comportamento del procuratore.

# 4. Procure preesistenti Il presente conferimento di procura: è nuovo o sostituisce tutte le procure preesistenti conferite alla persona precedentemente indicata come procuratore oppure sostituisce tutte le procure preesistenti (anche ad altre persone) tra il mandante e le FFS. Condizioni generali di contratto Per il resto, in merito a tutti i diritti e i doveri che in virtù della presente procura spettano al mandante e al procuratore da una parte e alle FFS dall'altra, si applicano le condizioni generali di contratto della Cassa del personale FFS, che costituiscono parte integrante della procura. Mandante e procuratore confermano di averle ricevute e di accettarne i contenuti. Corrispondenza indirizzata al procuratore Desideriamo che la corrispondenza sia recapitata: come sempre al procuratore accesso del procuratore ai servizi e-banking delle FFS La presente procura è soggetta esclusivamente al diritto materiale svizzero. Luogo di adempimento, luogo di esecuzione (quest'ultimo solo in caso di persone domiciliate all'estero) e foro competente esclusivo per tutte le controversie correlate alla presente procura è Berna. Le FFS sono inoltre autorizzate a far valere i propri diritti anche presso il domicilio del mandante o davanti a qualsiasi altra autorità competente. Il mandante certifica l'autenticità della firma apposta dal procuratore e riconosce le procure conferite. Luogo, data

Firma del procuratore

Firma del mandante